



Città di Orbassano

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE (Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 02/10/2015)

Art. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale della Città di Orbassano, promuove il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo, cittadinanza attiva, in accordo con la normativa vigente (L. 266/1991, L. 328/2000 e L. reg. 38/1994).
2. In ottemperanza dell'art. 3 dello Statuto comunale, l'Amministrazione Comunale promuove l'attività del singolo volontario, in collaborazione con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente Regolamento, al fine di contribuire a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
3. In conformità con le norme e i principi dettati dalla Legge Regionale n. 1/2004, in merito alla realizzazione di interventi e servizi sociali, è istituito un sistema di sicurezza urbana e di solidarietà sociale verso persone svantaggiate. I servizi sono volti a migliorare il controllo del territorio e alla diffusione di una cultura solidale, coinvolgendo cittadini che volontariamente hanno la possibilità di contribuire allo sviluppo di alcuni aspetti connessi alla vita comunitaria.

Art. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO CIVICO

1. Il Volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, è quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normato dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo, poiché, l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il Servizio Civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari. Il Volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I Volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione

di personale dipendente o appaltatori dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con gli stessi unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative, in attività non richiedenti abilitazioni particolari.

Art. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Orbassano istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 4 di seguito definito.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente comma 1 e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento, attualmente in vigore sugli enti no Profit (L. 266/91, L. R. 38/1994; art. 9 Statuto Comunale).
3. La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici spetta all'Ufficio Politiche sociali.

Art. 4 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Il Volontariato Civico riguarda tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del Servizio Civico Volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 L. 266/91 e art. 3 della L.R. 38/1994, sono le seguenti:
 - a. finalità di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socioassistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
 - b. finalità di *carattere civile*, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
 - c. finalità di *carattere culturale*, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente.
2. In particolare si individuano le seguenti aree di intervento con attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione per:
 - a. *Manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale*
 - b. *Assistenza e vigilanza agli ingressi degli edifici scolastici in orario di entrata e di uscita degli utenti*
 - c. *Progetti di prevenzione per la sicurezza della città*

- d. *Progetti ludico-formativi presso strutture pubbliche*
4. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, approva la concreta definizione del progetto e l'ambito di intervento dei Volontari.

Art. 5 - REQUISITI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di Volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
- a. età non inferiore agli anni 21 e non superiore a 80 anni;
 - b. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività previste (attestata mediante certificato medico);
 - c. assenza di condanne e di procedimenti penali;
 - d. essere residenti in Orbassano o in comuni dell'ASL To3 da tre anni;
 - e. eventuali deroghe motivate ai requisiti previsti saranno valutate dalla commissione comunale incaricata individuata dall'art. 6 comma 6 del presente regolamento.

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici. All'Albo Comunale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Politiche sociali, lo Sportello per il Cittadino e sul sito web istituzionale.
3. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
- a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali;
 - c. un breve curriculum personale;
 - d. eventuali preferenze od opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda offrire il suo supporto;
 - e. le disponibilità in termini di tempo;
 - f. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
4. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
5. Periodicamente saranno esposti all'Albo Pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento di nuovi Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4.
6. Un'apposita Commissione Comunale formata da rappresentanti dei Servizi Politiche Sociali e Polizia Locale esamina le richieste di iscrizione e conduce colloqui individuali per valutare le attitudini dei volontari; la commissione provvede a disporre l'iscrizione

all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

7. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO E SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO

1. L'Amministrazione Comunale, verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico, consulta l'Albo Comunale dei Volontari Civici e sceglie, in base ai requisiti soggettivi e tra gli iscritti non attivi, gli iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione.
2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente comma 1, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Dirigente del Settore o il Funzionario della Sezione in cui verrà impiegato il Volontario Civico; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
3. A seguito di esito positivo, il Dirigente competente comunica al Volontario l'iscrizione all'Albo e il suo ambito di intervento, secondo quanto disposto al successivo articolo 8, comma 1, contestualmente alla trasmissione della scheda di valutazione dei rischi dell'attività da svolgere e della formazione specifica, se necessaria, come indicato nell'articolo 9, comma 6.

Art. 8 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Funzionario della Sezione e, se diverso, del dipendente comunale, referenti per il servizio affidato.
2. Prima di iniziare l'attività il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione la comunicazione di cui al precedente comma 1.
3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale attestante il proprio ruolo, che deve essere portato in modo ben visibile, durante lo svolgimento del servizio e un abbigliamento idoneo, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali;
4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso, non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio";
5. Il Funzionario della Sezione o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informarlo e istruirlo circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è compito degli stessi anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

6. L'ufficio Politiche Sociali, in collaborazione con i responsabili delle unità operative interessate, organizzerà prima dell'inizio del servizio un breve corso di formazione rivolto ai volontari prescelti.
7. Per i servizi aventi rilevanza per la sicurezza, il coordinamento è affidato alla Polizia Locale, per quelli a rilevanza sociale all'ufficio Politiche Sociali.
8. Il servizio può essere prestato per un minimo di 5 ore e un massimo di 10 ore settimanali.

Art. 9 - CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO FRA VOLONTARIATO CIVICO E AMMINISTRAZIONE

1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. L'Amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare la possibilità di utilizzo dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.
3. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
4. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
6. Una volta entrati in servizio i Volontari Civici devono acquisire dall'Amministrazione la scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta. La formazione specifica, che consentirà al volontario di svolgere la propria funzione, sarà a carico dell'Ufficio/Ente in cui volontario sarà destinato.
7. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
8. Il Volontario in caso di impedimento, per malattia o altra causa, deve darne tempestiva informazione al referente per l'attività che provvederà per la sostituzione.

9. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio.
10. Il Volontario dovrà astenersi da condotte in ordine alle quali non ha ricevuto formazione, dovrà rispettare le direttive del coordinatore del servizio, avrà sempre l'obbligo alla discrezione, sia durante che dopo il servizio.

Art. 10 - CONTROLLO DELLE ATTIVITA', CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE, CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, previsto dall'art. 8, comma 5, del presente regolamento, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a. venga meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte dello stesso;
 - b. possa derivare un danno per l'Amministrazione Comunale, l'utenza o la cittadinanza a causa delle attività svolte dai Volontari;
 - c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità.
2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma 1, lettere b-d, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici.
3. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.
4. Il Volontario Civico può richiedere la cancellazione dall'Albo in qualsiasi momento.

Art. 11 - RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'iscrizione all'Albo Comunale del Volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad Associazioni di Volontariato.
2. Potranno essere organizzati incontri dei Volontari Civici con le Associazioni di Volontariato al fine di:
 - promuovere le Organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - eseguire una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette Organizzazioni di Volontariato;
 - individuare priorità e proposte di interventi di solidarietà sociale nel confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato.

Art. 12 - CERTIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE E ALTRE UTILITA'

1. Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il Servizio di Volontariato, l'Amministrazione Comunale, può rilasciare un'attestazione delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

2. Sulla base del tempo offerto alla comunità, i volontari del Servizio Civico possono essere destinatari di opportunità culturali, formative, ricreative fornite gratuitamente o a costi ridotti, da privati convenzionati o dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 13 - USO DELLE ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.